



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AVELLINO)

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13

Data 30.11.2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU-
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Nicola Baronia, alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI
Colella	Francesco	Sindaco	si	
De Carlo	Filomena	Vice Sindaco	si	
Pace	Mario	Consigliere	si	
Albanese	Angelo	Consigliere	si	
Tersillo	Egidio	Consigliere	si	
Puopolo	Sabrina	Consigliere	si	
Puopolo	Giuseppe Mario	Consigliere		si
Giuggio	Luigi	Consigliere	si	
Di Donato	Michelangelo	Consigliere	si	
Capodilupo	Antonio	Consigliere	si	
Bardaro	Marilin	Consigliere		si
Iacoviello	Angelantonio	Consigliere	si	
Cardinale	Antonio	Consigliere		si
Presenti n.° 10			Assenti n.° 3	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco-Presidente Francesco Colella, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Zamarra.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori =====.

La seduta è pubblica.

IL SINDACO - PRESIDENTE

visto l'argomento, invita il Vice Sindaco Filomena De Carlo, con delega alle Finanze e Tributi, a relazionare in merito.

Il Sindaco si allontana dalla Sala del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Capodilupo chiede più volte di conoscere il motivo dell'allontanamento del Sindaco.

Il Vice Sindaco gli comunica che non ritiene importante la motivazione.

Capodilupo insiste nella richiesta ed il Vice Sindaco chiarisce che si tratta di motivi personali.

Il Vice Sindaco assume la presidenza del Consiglio Comunale.

Illustra, quindi, al Consiglio con la relazione che si riporta, l'argomento:

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, numero 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, numero 23, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201.

Visto il comma 6 dell'articolo 13 del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201, secondo cui "l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali".

Visto il comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, numero 201, secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Visto il comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201 secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con l'ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la suddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Posto che il comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201, prevede anche che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l'importo massimo di euro 400,00 e che i Comuni possano disporre l'elevazione della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 23/2011 dall'articolo 4, comma 1-ter, lettera a) del Decreto Legge 2 marzo 2012, numero 16, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, numero 44, da cui sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Visto l'elenco suddetto e preso atto che il Comune di San Nicola Baronia è classificato montano.

Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014, l'articolo 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 numero 228 ha previsto, fra l'altro:

- alla lettera a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- alla lettera f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 1 (salvo modifiche successive a tale importo ex articolo 1, comma 380, lettera i) della Legge 228/2012);
- alla lettera g) che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Visto l'art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Dato atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Considerato che il Governo ha disposto la soppressione dei versamenti dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale per l'anno 2013.

Rilevato che l'azione amministrativa dell'ente è stata improntata, nell'ultimo quinquennio, al contenimento delle spese correnti senza però intaccare i servizi a favore della popolazione e senza incrementare le aliquote delle imposte, tasse e tributi comunali.

Richiamate le proprie deliberazioni numero 9 del 13 luglio 2012 ad oggetto "Istituzione dell'IMU Imposta Municipale Propria. Determinazione Aliquote" e numero 10 ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria -IMU-".

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 numero 267.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabile dei Servizi interessati.

PROPONE DI DELIBERARE DI

Confermare per l'anno 2013, ai fini dell'IMU, le aliquote ordinarie previste nell'articolo 13 della Legge 214 del 22 dicembre 2011, sulla scorta delle illustrate premesse, e precisamente:

- aliquota ordinaria.....0,76 per cento;
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze.....0,40 per cento;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9 comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 numero 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 numero 133.....0,20 per cento
- detrazione per abitazione principale di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di possesso;
- ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari ad euro 50,00 per ogni figlio fino ad un massimo di euro 400,00.

Confermare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 13 luglio 2012.

Il Vice Sindaco chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consigliere Capodilupo chiede di sapere se, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sia aumentata l'imposizione.

Il Vice Sindaco chiarisce che le aliquote sono confermate in quelle del 2012 per cui non vi è aumento di imposta.

Il Vice Sindaco invita i Consiglieri ad esprimersi con in loro voto in merito alla formulata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari -Capodilupo Antonio e Iacoviello Angelantonio- espressi nella forma palese, approva la proposta come in premessa dettagliatamente riportata e che qui si intende trascritta.

Successivamente, su proposta del Vice Sindaco, con 7 voti favorevoli e 2 contrari -Capodilupo Antonio e Iacoviello Angelantonio- espressi nella forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267.